

Plusvalenza e regime di comunione legale fra coniugi

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 25 Febbraio 2022

In tema di **IRPEF**, qualora un **bene** sia **acquistato da un coniuge in regime di comunione legale**, ma rientri nell'**attività d'impresa esercitata separatamente**, la **plusvalenza** conseguita dal maggior prezzo di cessione è **fiscalmente imputata** per l'intero **al coniuge esercente l'impresa**, costituendo esso il provento della propria attività e trovando applicazione la fattispecie secondo cui, tra i redditi suddivisi tra i coniugi in regime di comunione legale non sono compresi quelli derivanti dall'attività separata di ciascuno di essi, che vanno dunque imputati per intero al coniuge percipiente.

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni **rilevanti profili** in tema di **imputazione di una plusvalenza** collegata alla **cessione di un bene rientrante nell'attività di impresa esercitata in via esclusiva da uno solo dei coniugi**, in caso di sussistenza del regime di **comunione legale**.

Il caso di Cassazione: area edificabile comprata al di fuori dell'attività d'impresa

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente un avviso d'accertamento, con il quale, rilevando che nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2006, era stata omessa una plusvalenza di Euro 574.789,00, derivante dalla cessione a titolo oneroso di un'area edificabile, ne aveva rideterminato il reddito, con maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.

L'**area edificabile** era stata **acquistata nel 1998 dai coniuge della contribuente**, quale **titolare di una ditta individuale**, e **rivenduta** dalla medesima impresa, con



atto del 28 dicembre 2006.

I coniugi, con atto del 21 settembre 2006, erano **transitati dal regime patrimoniale della comunione dei beni a quello della separazione**.

Secondo la prospettazione dell'ufficio finanziario **il bene alienato era però da intendersi compreso nella comunione de residuo**, così che **la tassazione, al netto dei costi detratti, doveva gravare su entrambi i coniugi per la metà**.

La contribuente, contestando la pretesa dall'Amministrazione finanziaria, impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale rigettava il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece l'appello della contribuente, annullando l'atto impositivo.

Il giudice di secondo grado, dopo aver evidenziato che il terreno alienato era stato acquistato dal coniuge della ricorrente nello svolgimento della propria attività di impresa edile, nella cui contabilità ordinaria era stato registrato, per poi essere rivenduto con fatturazione soggetta ad IVA, aveva ritenuto che, nella

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento